

TORNATA DEL 12 LUGLIO

pio, che la Banca, la quale abbia una sede secondaria in Italia debba pagare solamente per i redditi dell'Italia, naturalmente, voi colla dizione dell'articolo, costringete a pagare per la ricchezza mobile che tiene all'estero.

Del resto, dopo le dichiarazioni della Commissione...

PASINI, relatore. A completare le dichiarazioni fatte dall'onorevole mio collega Sella, dirò che se si tratta di una società nostra la quale abbia sedi all'estero, essa deve pagare, salvo a detrarre da quello che deve pagare quanto pagasse per questa ricchezza mobile all'estero.

Se poi si tratta di una società estera, questa non è obbligata a pagare se non per i guadagni che si verificano nel regno. Dunque l'obbiezione dell'onorevole Cortese mi sembra pienamente sciolta dal tenore dell'articolo che abbiamo proposto.

CORTESE. Dopo le dichiarazioni della Commissione ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Ora verrebbe in campo la proposta ultimamente fatta dall'onorevole Minervini.

Prego la Commissione di dare il suo avviso in proposito.

PASINI, relatore. L'onorevole Minervini sostanzialmente risuscita la questione che è stata fatta l'altro giorno.

Egli vorrebbe che l'imposta si limitasse alla ricchezza che si produce nel regno.

Sia che la medesima appartenga ai cittadini dello Stato, sia che appartenga a stranieri, non vuole che la ricchezza che si produce fuori del regno sia obbligata a pagamento.

MINERVINI. Chiedo di parlare per uno schiarimento.

PASINI, relatore. Se l'onorevole Minervini intende limitare l'imposta alla ricchezza mobile esistente nel regno, respingiamo il suo emendamento; se poi intende che la ricchezza mobile dei cittadini sia soggetta al pagamento dell'imposta anche quando è prodotta all'estero salvo le detrazioni di cui è parola nel nostro articolo, allora lo prego di osservare che la sua intenzione è perfettamente conforme alla nostra.

MINERVINI. Mi compiacco immensamente che la Commissione trovi ora la redazione del mio emendamento di accordo ai principii generali che aveva ella creduto di formulare col suo articolo, ma che con la redazione da me proposta rende il concetto legislativo scolpito e generico sicchè abbraccia tutte le specie, racchiudendo l'idea che questa legge dovesse reputarsi una legge territoriale.

Per quello che riguarda poi la parte con che si vorrebbe estendere la tassa alla ricchezza mobile prodotta ed esistente all'estero, non posso accordarmi, perocchè affatto opposta ai miei principii, all'indole di questa legge, ed al diritto internazionale, e credo fosse nel fatto impossibile praticamente ad attuarsi.

PRESIDENTE. Se ho bene inteso, l'onorevole Minervini si associa alla proposta Sella col volere la divisione.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Chiedo di parlare.

La questione è troppo importante perchè io non debba dire una parola in proposito.

Il concetto dell'onorevole mio predecessore, che presentò questo disegno di legge che io ho accettato, mi sembra il più semplice e chiaro, poichè stabilisce che l'imposta non cada sulla persona, ma sulla cosa; epperò il contribuente, sul reddito non fondiario che si produce nell'interno dello Stato, e che dall'autorità dello Stato è tutelato, paga, sia egli cittadino o forastiere.

La Commissione ha mantenuto in sostanza ciò che riguarda lo straniero, specificandolo con alcune dichiarazioni sulle quali non credo d'intrattenermi.

Ha modificato invece la parte che riguarda il cittadino: essa ha creduto opportuno che il cittadino debba pagare eziandio per la ricchezza prodotta al di fuori. Vi ha però apposta una clausola la quale tempera questa disposizione, in quanto che il cittadino detrarrebbene dalla sua quota d'imposta sulla ricchezza mobile quella parte che avesse per simil titolo pagata fuori d'Italia.

Così, se per caso una tassa simile alla nostra fosse altrove stabilita, e gravasse ugualmente i redditi della ricchezza mobile, l'Italiano che colà avesse di tali redditi e pagasse la tassa, non la dovrebbe più pagare in Italia.

La cosa mi sembra posta in questi termini: io non respingo la redazione della Commissione, inquantochè essa ha uno scopo utile alla finanza e tende eziandio ad impedire che il cittadino per sottrarsi ad una parte dell'imposta collochi i suoi capitali all'estero, e ne goda il frutto all'interno, libero da ogni aggravio.

Non la rifiuto perchè si fonda sull'esempio di altre nazioni civili odierne, come l'Inghilterra; e si rannoda ancora ad antichi esempi nazionali, voglio dire che nella repubblica fiorentina il cittadino pagava per i suoi redditi di ricchezza mobile, ancorchè prodotti all'estero.

Diffatti nel registro dei catasti toscani del 1432, ovè la posta della casa de' Medici, si legge che Cosimo de' Medici pagava non solo per il prodotto del traffico di Firenze, ma per l'accomandita di Bruggia e di Londra, per quella di Avignone e di Ginevra, per il traffico di Vinegia, e via discorrendo; dal quale esempio si vede che il sistema proposto dalla Commissione ha riscontri ancora in altre nazioni civili, come in Inghilterra, ed è un sistema anticamente italiano.

Io non oso dire che spero da questa clausola un gran vantaggio per le finanze; ma ad ogni modo non intendo discostarmi dall'opinione della maggioranza della Commissione.

PRESIDENTE. Ora dunque non rimane più altro che di mettere ai voti l'articolo 7, però con divisione.

SINEO. Sento che in un momento in cui io era assente la Commissione ha adottato il principio che io aveva propugnato.